

COMUNE DI MONASTEROLO DEL CASTELLO

Provincia di Bergamo

Sede: Piazza Giovanni XXIII, 5 - Tel. (035) 81.45.15 - COD. FISC. 81002200160 - P.IVA 01279680167 - CAP 24060

Monasterolo del Castello, lì 11/07/2023

ORDINANZA Nº 11 del 11 Luglio 2023

IL SINDACO

RICHIAMATE le proprie ordinanze n. 2 del 27.03.2023 di chiusura della Piazza IV Novembre dalle ore 07.30 alle ore 13.30 per l'evento Mercato KM0 nelle giornate di:

- Domenica 02 16 Luglio;
- Domenica 06 20 Agosto;
- Domenica 03 Settembre:
- Domenica 01 Ottobre;
- Domenica 05 Novembre;
- Domenica 03 Dicembre

e n. 5 del 31.05.2023 di chiusura della Piazza IV Novembre nei giorni di sabato dalle ore 19.00 alle ore 01.00, domenica e festivi dalle ore 16.00 alle ore 01.00, dal 02.06.23 al 10.09.23;

CONSIDERATO che per domenica 16 luglio 2023 è intenzione degli organizzatori del KM0 in collaborazione con la Proloco svolgere il Palo della Cuccagna in Piazza IV Novembre e si rende necessario istituire il divieto di transito di accesso e di sosta con rimozione forzata anche del primo tratto di Via XI Febbraio sino all'innesto con Via XXV Aprile dalle ore 07.30 alle ore 20.00;

VISTI il Nuovo Codice della Strada, approvato con D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., ed il relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.;

VISTO il D. L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

- 1- le ordinanze sopra citate anche se non direttamente riscritte sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2- l'istituzione del divieto di transito, di accesso e di sosta con rimozione forzata, di qualsiasi automezzo o motociclo sul primo tratto di Via XI Febbraio sino all'innesto di Via XXV Aprile dalle ore 07.30 alle ore 20.00, e in Piazza IV Novembre integrando l'orario di chiusura anche dalle 13.30 alle 16.00 zona a traffico interdetto (ZTI) domenica 16 luglio 2023 al fine di consentire l'evento in premessa;
- 3- l'apposizione di adeguata segnaletica stradale nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali. Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti di veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- 4- di adottare tutte le iniziative volte a prevenire eventuali assembramenti e conseguenti rischi di contagio, nonché la vigilanza sulla corretta esposizione di gel igienizzante presso ogni banco di vendita almeno sino alla conclusione dello stato di emergenza;
- 5- che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Polizia Locale ed alla Stazione Carabinieri di Casazza.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

IL SINDACO F.to Dott. Gabriele Zappella